

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Occupazione di suolo pubblico - concessione ad uso plateatico. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Centro Storico del Comune di Rovigo ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all'art. 10, c. 4 lett. g) e agli artt. 20, 21, 49 e 106, c.2bis del D.Lgs. 42/2004.

TRA

Il Comune di Rovigo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II – Rovigo, rappresentato dal Sindaco Prof. Edoardo Gaffeo

e

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede in Piazza San Fermo 3 - Verona, rappresentata dal Soprintendente dott. Vincenzo Tiné,

nel seguito anche denominate Parti.

PREMESSO

CHE il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice, e, in particolare la parte seconda, reca la disciplina di tutela dei beni culturali;

CHE, ai sensi dell'art. 10 c. 4 lett. g) del Codice, le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico rientrano tra i beni culturali e sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano;

CHE, ai sensi dell'art. 20 del Codice, i beni culturali non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;

CHE, ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del Codice, i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

CHE, ai sensi dell'articolo 52 comma 1-ter del Codice, "Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad esse contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la Regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione compresi ... l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico";

CHE la direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. del 9 novembre 2012, reca linee guida per l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante e su posteggio, nonché di qualsivoglia altra attività, in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del Codice;

CHE con tale direttiva sono state impartite disposizioni al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro di complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini;

CHE la medesima direttiva individua, quale strumento per l'esercizio congiunto dei sopracitati poteri dei Comuni e degli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, l'articolo 15 della legge n. 241/90;

RITENUTO

CHE sia interesse delle parti sottoscrittrici pervenire all'individuazione di criteri e procedure condivisi in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico alla migliore chiarezza, tempestività e snellezza nella gestione delle procedure di concessione di suolo pubblico nel centro storico di Rovigo;

CHE, nelle more della conclusione dell'accordo con la Regione e la Soprintendenza ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter del Codice, stante l'urgenza di provvedere sulle imminenti istanze di concessione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande appaia urgente e necessario definire i suddetti criteri e procedure attraverso un accordo tra Comune e Ministero;

CHE la conclusione di un accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/90 risulta, altresì, lo strumento più idoneo a garantire il contemperamento dei distinti interessi pubblici di cui il Comune e la Soprintendenza sono portatori;

CHE la Soprintendenza con nota n. 0026508-P del 16-09-2022 ha invitato l'Amministrazione comunale ad avviare le azioni necessarie affinché, una volta cessata la proroga relativa allo stato di emergenza, venga ripristinata la corretta procedura di autorizzazione con parere vincolante della Scrivente nelle aree pubbliche ricomprese nella sopra citata mappatura.

CHE nelle more dell'adozione della predetta intesa si ritiene opportuno procedere con urgenza in relazione al cessare degli effetti previsti dal D.L. n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022 che fissano al 30 settembre 2022 la data di vigenza delle disposizioni di snellimento delle procedure in materia;

CONSIDERATO

CHE il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Veneto con decreto n. 58 dell'11-10-2022 ha individuato – mediante l'elenco allegato al provvedimento de quo di cui costituisce parte integrante – i beni di eccezionale valore storico o artistico e le aree di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426, così come modificato dal decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252 e all'art. 10, comma 5 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni dei pubblici esercizi è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

al fine di pervenire alla definizione di un accordo quadro, in coerenza con le funzioni di tutela dei beni culturali della città di Rovigo, le Parti sottoscrivono il presente

ACCORDO

Art. 1.

Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti le tipologie di occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante installazione a carattere provvisorio da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, riportate nel Documento Tecnico unito al presente Accordo, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Del presente Accordo fa parte integrante l'allegato Planimetrico, che individua le aree in cui trovano applicazione le previsioni dell'accordo, e l'allegato Documento tecnico di cui all'articolo 1.

Con il presente accordo, è superato il regolamento comunale relativo all'occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28-09-2017 (adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Verona, Rovigo e Vicenza contenute nell'autorizzazione prot. n. 20606 del 01-09-2017).

Art. 3

Il presente accordo ha carattere sperimentale ed efficacia di 24 mesi dalla data della sottoscrizione, con possibilità di proroga previo espresso consenso di entrambe le parti. Nelle more della proroga del presente accordo e/o fino alla definizione di un nuovo regolamento, continueranno ad applicarsi il Documento Tecnico di cui all'articolo 1 e l'allegato Planimetrico.

Art. 4

Il Comune e la Soprintendenza procederanno ad attuare un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente accordo.

Art. 5

Le Parti si impegnano a divulgare il presente Accordo attraverso la pubblicazione sui propri siti informatici istituzionali e a promuovere attività volte all'illustrazione del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza

Il Soprintendente
Vincenzo Tiné
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)

Comune di Rovigo

Il Sindaco
Prof. Edoardo Gaffeo
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)

DOCUMENTO TECNICO

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente documento tecnico disciplina le caratteristiche tipologiche dei plateatici e delle attrezzature di pertinenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio, ricomprese nell'Allegato Planimetrico del medesimo Accordo.
2. Il presente documento tecnico costituisce, insieme all'Allegato Planimetrico, parte integrante dell'Accordo tra il Comune di Rovigo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dal titolo: "*Occupazione di suolo pubblico - concessione ad uso plateatico. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Rovigo ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004*".
3. Il presente documento tecnico si conforma alla vigente disciplina statale e regionale ai fini della tutela e della valorizzazione del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 2

Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio.

1. Le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio in aree di importante interesse culturale sono rilasciate dal Comune previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 106, c.2 bis del D. lgs. n. 42/2004.
2. Tutte le domande di occupazioni temporanee del suolo pubblico o del suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio ad uso plateatico sono presentate al Comune, che ne verifica la compatibilità con i criteri e le prescrizioni di cui al successivo art. 3.
3. Al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle concessioni, si considerano autorizzate dalla Soprintendenza tramite la sottoscrizione del presente Accordo ma con riserva di verifica puntuale a posteriori, le concessioni rispetto alle quali il Comune abbia verificato la conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui al successivo articolo 3. Il Comune potrà avvalersi della previa collaborazione della Soprintendenza per casi particolarmente complessi.
4. Parimenti si considerano autorizzate dalla Soprintendenza, con la sottoscrizione del presente Accordo, le domande di rinnovo delle concessioni di cui il Comune abbia verificato la conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui al successivo articolo 3 e che non presentino alcun elemento di modifica.
5. Il Comune procederà quadrimestralmente all'invio alla Soprintendenza dei provvedimenti di concessione/rinnovo emanati sulla base delle procedure sopra delineate con riserva per la Soprintendenza di segnalare in ogni tempo eventuali difformità rispetto alle previsioni del presente documento tecnico o altre criticità specifiche e obbligo del Comune di adottare tutti gli atti conseguenti alle specifiche prescrizioni della Soprintendenza, ingiungendo al Concessionario le eventuali misure correttive.

Art. 3 *Criteri generali*

1. Tutte le occupazioni oggetto del presente Accordo da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni ed allestimenti a carattere provvisorio devono rispettare le norme del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

2. Elementi costitutivi e relazionali dei plateatici.

a) Arredo urbano

L'insieme degli elementi mobili (smontabili e comunque facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di pubblico passaggio) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, etc.) - come meglio definiti al successivo Art. 4.

b) Rapporto con la quinta architettonica

Il plateatico deve fare diretto riferimento ai fronti dell'edificio con cui stabilisce relazioni e interferenze; il plateatico deve quindi essere in aderenza o prospiciente all'edificio di riferimento garantendo comunque il mantenimento della relazione estetico-compositiva tra l'edificio a cui afferisce e la quinta urbana. Sono pertanto escluse occupazioni aderenti a fronti chiusi e/o non funzionalmente collegati al prospiciente spazio urbano o, per ragioni opposte, aderenti ai prospetti caratterizzati da un significativo lessico architettonico o decorativo.

c) Composizione dei plateatici

Gli elementi costituenti il plateatico, di cui al precedente articolo 2, sono classificati come di seguito riportato:

- a) Tavolini, sedie, poltroncine, sgabelli
- b) Ombrelloni
- c) Elementi di arredo vegetale e fioriere
- d) Lampade e elementi riscaldanti e raffrescanti
- e) Pedane
- f) Balaustre

Tavolini, sedie ed altri elementi facenti parte del plateatico, devono essere opportunamente distanziati tra loro e collocati in ogni caso strettamente entro i limiti dello spazio concesso.

d) Ubicazione dei plateatici

Gli elementi di arredo urbano devono inserirsi armoniosamente per dimensioni, forme, materiali, colori e finiture nel contesto tutelato, non devono occultare la vista di beni culturali e di ogni eventuale altro elemento significativo presente nel contesto quali: targhe, lapidi o cippi commemorativi e ogni apparato decorativo presente sugli edifici o negli spazi aperti. Devono essere totalmente e prontamente reversibili in caso di necessità conseguente al pubblico interesse, evento socio-politico o climatico o altra forza maggiore e rimossi nei periodi di inattività prolungata;

L'occupazione di suolo pubblico per plateatici in adiacenza o in stretta prossimità a beni culturali può essere concessa solo nel caso in cui rimanga libera da ogni fronte la piena visibilità del bene culturale.

Nelle aree ricomprese nell'allegato planimetrico al presente accordo il Comune delimita lo spazio oggetto della concessione a mezzo di borchie contrassegnate dallo stemma comunale fornite e poste in opera con spese a carico del concessionario.

e) Dimensioni dei plateatici

L'area occupata dal plateatico dovrà estendersi lateralmente non oltre la metà della distanza con gli esercizi commerciali limitrofi. Qualora le occupazioni, per necessità, si estendano oltre tale limite, o in aree antistanti ingressi condominiali e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

Nel caso di occupazione di portici dovrà essere garantita una larghezza minima utile al passaggio almeno di 1,5 metri, nella restante porzione il plateatico potrà essere concesso solo nei casi in cui lo spazio sia sufficiente alla collocazione di tavolini e sedie.

La dimensione massima del plateatico non potrà superare i 150 mq indipendentemente dalla dimensione del locale.

f) Zone escluse o limitate

E' esclusa l'occupazione del Liston di Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Garibaldi.

Nel caso di occupazione di sede stradale (ad esclusione delle ZTL o aree pedonali) è ammessa l'occupazione massima di due posti auto (massimo 10 metri lineari);

Art. 4

Caratteristiche degli elementi di arredo urbano

Gli elementi di arredo dei plateatici, i materiali, le forme e gli elementi di finitura degli stessi devono essere coerenti con la percezione cromatica dell'immediato contesto e conformi alle seguenti indicazioni:

Tavolini, sedie, poltroncine, sgabelli: tali tipologie di arredo devono essere di elevata qualità formale, costruttiva e di materiali, considerando tali caratteristiche in senso singolo, nel complesso, e le une in rapporto alle altre. I tavolini, le sedie e/o sgabelli devono essere preferibilmente di metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate) o in alternativa in altri materiali, anche plastici, purché di buona fattura e di elevato design. Gli arredi devono essere di colore grigio antracite o panna.

Ombrelloni: sono ammesse solo coperture mediante ombrelloni di colore chiaro (beige, panna e simili, tinta unita) e uniformi per l'intera via o piazza interessata del centro storico. Gli ombrelloni si definiscono, in particolare, come elementi portanti, di solida struttura, con copertura di tela in tinta unita, forniti di un solo punto di appoggio e ingombro di forma adeguata, la cui proiezione deve ricadere all'interno dell'area concessa. Non sono ammesse, tende o altre forme di copertura. La struttura deve essere in legno o metallo, intonata con



sedie e tavolini. La copertura deve essere in tessuto. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Devono essere privi di scritte e loghi pubblicitari, fatto salvo il nome e/o logo caratterizzante l'esercizio sui soli risvolti verticali. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m 2,30 dal suolo. Non sono ammessi ombrelloni regolabili in altezza.

Chiusure verticali ed elementi di arredo vegetale: non sono ammesse chiusure del plateatico di qualunque forma e tipologia, fatta salva la stretta necessità di una semplice balaustra lineare in ferro, dell'altezza massima di 1 metro, laddove le condizioni di sicurezza stradale lo impongano ovvero siano assentite pedane per il superamento del dislivello.

Le fioriere, collocate solo a terra e entro i limiti dell'area concessa, possono essere in terracotta, pietra, legno, ferro o vetroresina e devono essere opportunamente distanziate in modo da non costituire in nessun modo una forma di delimitazione del plateatico.

Il colore delle fioriere deve essere intonato all'arredo (preferibilmente grigio antracite) e non deve contrastare con l'ambiente circostante. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.

Lampade e elementi riscaldanti e raffrescanti: sono ammesse solo lampade portatili del tipo a led con batteria ricaricabile posizionate sui tavoli. È escluso il collegamento elettrico diretto del plateatico alla corrente di rete tramite cavi volanti. Sono ammessi elementi riscaldanti e raffrescanti di tipologia non invasiva, in numero limitato e il cui tipo, forma e dimensioni deve essere esplicitamente documentato nell'istanza di concessione e assentito nel provvedimento autorizzativo.

Pedane: sono assentibili solo quali pavimentazioni sopraelevate atte a garantire una superficie orizzontale continua all'esclusivo scopo di eliminare il dislivello stradale. Devono essere costituite da strutture modulari mobili, di elevata qualità formale, costruttiva e materica, facilmente smontabili e amovibili, con altezza non superiore al dislivello massimo tra piano stradale e marciapiede.

Devono essere opportunamente delimitate da una semplice balaustra in metallo di colore intonato agli arredi (preferibilmente grigio antracite), non pannellata, e devono consentire in ogni caso l'accessibilità a persone disabili, tramite rampe interne al perimetro della pedana stessa.

Nelle aree di cui alla planimetria allegata al presente Accordo è fatto in ogni caso divieto di installazione di apparecchi radio-video e di amplificazione di qualunque genere.

Art. 5

Documentazione tecnica da allegare all'istanza di concessione

Le istanze di autorizzazione devono essere corredate da:

1. Posizionamento dell'area interessata su mappa satellitare;
2. Planimetria generale e quotata dell'area di riferimento in scala adeguata;

3. Elaborati grafici in scala 1:100;
4. Rappresentazione prospettica a colori corredata di fotosimulazioni con l'inserimento del progetto nel contesto urbano. Le fotosimulazioni dovranno rappresentare il plateatico dai punti di vista significativi a breve, media e lunga distanza, al fine di dimostrare che non ci sia interferenza con la quinta architettonica in cui il plateatico si inserisce;
5. Relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento ai materiali e ai colori per gli elementi di arredo conformi a quanto previsto dall'art. 4 del presente documento tecnico.
6. Documentazione fotografica a colori relativa allo stato di fatto, estesa alle aree limitrofe a quelle di intervento. Le immagini saranno collegate e messe in relazione ai coni ottici di ripresa segnati su una copia della planimetria.
7. Nulla osta del proprietario o dell'Amministratore dell'immobile qualora il plateatico sia posto a contatto con l'edificio e/o interessi altre proprietà.
8. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
9. Copia dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione;
10. Dichiarazione dell'avvenuto versamento della TOSAP relativo all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

Almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione potrà esserne richiesto il rinnovo allegando, oltre all'istanza, una relazione fotografica attestante la rispondenza dello stato di fatto rispetto a quanto autorizzato.

Tale procedura di rinnovo è applicabile esclusivamente nel caso di concessione rilasciata ai sensi del presente Documento Tecnico, oppure, nel caso di autorizzazione rilasciata sulla base del precedente regolamento, solo qualora sia stato acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza.

Art. 6

Durata massima delle concessioni

Nelle aree di cui al presente accordo la durata massima delle concessioni è di 36 mesi, rinnovabile su istanza del Concessionario da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 7

Orario di utilizzo dei plateatici

L'utilizzo del plateatico è limitato agli orari di apertura al pubblico dell'esercizio di riferimento. Non è ammesso l'allargamento del plateatico a fasce orarie.

All'orario di chiusura gli arredi potranno rimanere collocati nell'area concessa a plateatico ma non accatastati.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente documento tecnico.

Sono fatte salve le concessioni già rilasciate dal Comune sulla base di provvedimenti autorizzativi della Soprintendenza già emanati, e/o sulla base del precedente regolamento. Su richiesta degli interessati, tali concessioni potranno essere adeguate ai contenuti del presente Accordo, previa autorizzazione espressa della Soprintendenza.

Art. 9

Sanzioni e controlli

Fermo restando quanto disposto all'Art. 2 commi 3 e 5, spetta al Comune l'onere della verifica del rispetto dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate, nonché gli eventuali provvedimenti conseguenti.